



COMUNE DI BAREGGIO

SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZIO PERSONALE

Responsabile: dott. Christian Dragà

Tel: 02.902.58.203 - Fax: 02.903.61.596

E-mail: personale@comune.bareggio.mi.it

Bareggio, 14 dicembre 2017

A TUTTI I DIPENDENTI

S E D E

OGGETTO: NOTA INFORMATIVA in merito al D.LGS. 25.5.2017 n. 75 e al D.LGS. 20.7.2017 n. 118 recanti modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di procedimento disciplinare

Con riferimento a quanto in oggetto, si ricorda che il 22 giugno 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 75/2017 che ha introdotto ulteriori modifiche agli articoli dal 55 al 55 sexies del D.Lgs. 165/2001 in materia di procedimento disciplinare.

Le nuove disposizioni, in particolare, modificano i termini procedurali, la titolarità dell'azione disciplinare ed introducono nuove fattispecie disciplinari.

Per le infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale il procedimento disciplinare è di competenza del Responsabile del Settore, presso cui presta servizio il dipendente, che applicherà la disciplina del contratto collettivo.

Per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale la competenza è dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, al quale il responsabile del Settore deve segnalare immediatamente, e comunque entro dieci giorni, i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.

L'Ufficio per i procedimenti disciplinari provvede alla contestazione scritta non oltre trenta giorni (termine perentorio) e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.

Il medesimo Ufficio conclude il procedimento, con atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni (termine perentorio) dalla contestazione dell'addebito.

Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare (da parte dell'ufficio per i procedimenti disciplinari) nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione.

Il D.Lgs. 75/2017 ha aggiunto, inoltre, alle fattispecie di licenziamento disciplinare di cui all'art. 55 quater D.Lgs. 165/2001 le seguenti ipotesi:

- gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3 (lettera f-bis dell'art. 55 quater, 1 comma, D.Lgs. 165/2001);
- commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3, cioè, la mancata attivazione o definizione di procedimenti disciplinari da parte del Responsabile di Settore (lettera f-ter dell'art. 55 quater, 1 comma, D.Lgs. 165/2001);
- reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio (lettera f-quater dell'art. 55 quater, 1 comma, D.Lgs. 165/2001).

Responsabile del Procedimento: dott. Christian Dragà – tel. 02/902.58.263 – e-mail: draga.christian@comune.bareggio.mi.it



COMUNE DI BAREGGIO

**SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PERSONALE**

Responsabile: dott. Christian Dragà

Tel: 02.902.58.203 - Fax: 02.903.61.596

E-mail: personale@comune.bareggio.mi.it

Ha modificato la fattispecie del licenziamento per insufficiente rendimento parametrandola alla valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, (lettera f-quinquies dell'art. 55 quater, 1 comma, D.Lgs. 165/2001).

Il D.Lgs. 75/2017 ha previsto, altresì, nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, l'immediata sospensione cautelare senza stipendio e l'avvio contestuale del procedimento disciplinare.

Si sottolinea, infine, che il 5 agosto 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 118/2017 che ha introdotto alcune modifiche al D.Lgs. 116/2016 (già di modifica dell'art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001) in materia di licenziamento disciplinare, stabilendo che:

- la denuncia da parte dell'Amministrazione al Pubblico Ministero e la segnalazione alla competente Procura della Corte dei Conti per il danno di immagine avviene entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare, anziché di quindici giorni, come precedentemente previsto dal D.Lgs. 116/2016.
- l'azione da parte della Procura della Corte dei Conti avviene entro centocinquanta giorni dal ricevimento della denuncia, anziché entro centoventi giorni, come precedentemente previsto dal D.Lgs. 116/2016.

Il D.lgs. 118/2017 ha, da ultimo, stabilito che il provvedimento di sospensione cautelare e contestuale contestazione e convocazione del dipendente davanti alla Commissione disciplinare nel caso di falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza, così come tutti i provvedimenti di conclusione del procedimento disciplinare in materia di licenziamento sono comunicati all'Ispettorato della Funzione Pubblica entro venti giorni dalla loro adozione.

Per quanto sopra si raccomanda la scrupolosa osservanza delle norme già previste dal codice di comportamento e nel codice disciplinare in vigore.

Si allegano alla presente il D.Lgs. 75/2017, il D.Lgs. 118/2017 e gli artt. da 55 bis a 55 septies del D.Lgs. 165/2001 aggiornati con le norme introdotte dai predetti decreti legislativi pubblicati unitamente alla presente, sul sito web istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Codice disciplinare e di Comportamento, oltrechè nella directory in uso a tutti i dipendenti Scambio/Informa dipendenti/Codice disciplinare.

**IL RESPONSABILE del SETTORE
AFFARI GENERALI**
dott. Christian Dragà